*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 144

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 7 giugno 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### CONCORSI ED ESAMI



### REGIONI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **694.**

**Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.**

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dal defunto signor Luigi Ripamonti con testamento olografo del 4 marzo 1960, pubblicato con atto a rogito dott. Gaetano Salemi Ragusa, notaio residente a Como, in data 24 febbraio 1965, n. 1905/203 repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **695.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Mariano M. con quella di S. Ciriaco, nel comune di Corniglio.**

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Parma in data 1° luglio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Mariano M., in frazione Villula del comune di Corniglio (Parma), con quella di S. Ciriaco, in frazione Ballone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti addì* 31 *maggio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **696**.

**Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Pietro Viola, per il prezzo di L. 3.622.000, come da atto « preliminare di compravendita » intervenuto tra le parti in data 14 aprile 1967 e registrato in Milano, atti privati, il 17 aprile 1967, al n. 14229, serie *A*, un immobile costituito da un appezzamento di terreno, della superficie di are 18.11, sito in comune di Godiasco (Pavia), località Salice Terme, denominato « Brusa ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 6. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1968, n. **697**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Casa delle fanciulle SS. Rosario », con sede in Isnello, dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce.**

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Casa delle fanciulle SS. Rosario », con sede in Isnello (Palermo), dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce; l'anzidetta casa, inoltre, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal predetto istituto, consistente in un corpo di fabbricati adibito a sede dell'ente, con annessi terreni della superficie complessiva di are 32.20 situato in Isnello e valutato L. 45.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 20. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1968.

**Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze previste dall'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a favore dei lavoratori licenziati dalla Società fonderie elettriche O. Pracchi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, numero 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvato il 29 marzo 1960 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Vista la nota n. VI-67-5983 del 5 dicembre 1967, con la quale la commissione delle Comunità europee comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti dalla Società fonderie elettriche O. Pracchi in provincia di Milano;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società fonderie elettriche O. Pracchi di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2 dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui allo articolo precedente è prevista nella misura di lire 210 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 105 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1968
*Registro n.* 6 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 17

**(5489)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

**Delimitazione della zona portuale interna di Iseo-Porto commerciale.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Iseo - Porto commerciale sita nella circoscrizione territoriale del comune di Iseo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 18 e 19 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 1950; i due moli frangiflutti *M* e *N* segnati in planimetria con linee punteggiate; la calata *A* facente parte della particella 1891; le scale di approdo *C* e *B*; una fascia costiera larga m. 2,50 facente parte della particella 1891 compresa tra le due scale di approdo.

Essa è delimitata come segue:

*A terra*:

dal confine verso lago delle particelle 1670 e 410;

dallo sbocco in lago del vicolo Cappuccini;

dal confine verso lago delle particelle 747 e 1902;

dallo sbocco in lago del vicolo del porto Formenti;

dal limite verso lago delle particelle 1859 e 422;

dal limite verso lago della particella 1891;

dalla piazza del Porto Maggiore fino all'altezza di via della Quadra.

*In lago*:

lato ovest: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine est della particella 1670 a partire dallo spigolo nord della particella stessa;

lato nord: da un allineamento lungo m. 50 in prosecuzione verso lago del confine sud della particella 433 a partire dal punto di incontro di detto allineamento con la sponda del lago;

lato nord-ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 23 novembre 1967

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1968
*Registro n.* 114 *Trasporti, foglio n.* 50

**(5127)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

**Delimitazione della zona portuale interna di Fornaci (lago di Garda).**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Fornaci (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Peschiera del Garda è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale III dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende parte delle particelle 258 e 259 compreso il molo *F*.

Essa è delimitata come segue:

*Verso terra*:

ad ovest dal limite verso lago delle particelle 15 e 20; a sud dalla strada del porto; ad est dal limite verso lago della particella 259.

*Verso lago*:

*a*) lato ovest da un allineamento lungo m. 30 in prosecuzione verso lago del confine ovest della particella 258;

*b*) ad est da un allineamento di m. 65 in prosecuzione verso lago del limite della particella 258;

*c*) a nord dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *A* e *B* come sopra definiti nei punti *a*) e *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 23 novembre 1967

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1968
*Registro n.* 114 *Trasporti, foglio n.* 48

**(5129)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

**Delimitazione della zona portuale interna di Cisano (lago di Garda).**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Cisano (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Bardolino è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 28 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona, la zona portuale predetta è indicata in colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 212, una parte orientata a nord-ovest della particella 182, una porzione della particella 246 comprendente i due moli, una fascia di m. 2 di larghezza lungo la riva est prospicente la darsena e compresa fra i confini con le particelle 245 a nord e 182 a sud nonchè lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

*Verso terra*:

ad ovest del limite verso lago dalle particelle 245 e 246.

*Verso lago*:

*a*) a nord da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 100 a partire dalla riva a nord del molo *M*, a questo parallelo e da questo distante m. 30;

*b*) a sud-sud est da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 86 del confine meridionale della particella 212;

*c*) ad ovest dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 30 novembre 1967

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1968
*Registro n.* 114 *Trasporti, foglio n.* 47

**(5130)**

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

**Delimitazione della zona portuale interna di Marone (lago d'Iseo).**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Marone (lago d'Iseo) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Marone è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 3 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende un pontile di approdo indicato in planimetria con la lettera *A*.

Essa è delimitata come segue:

*A terra*:

dal limite verso lago della via del Porto per il tratto compreso tra la particella 198 adiacente alla via della Calchera e la particella 114 adiacente alla via Razzica.

*In lago*:

lato sud-ovest: da un allineamento lungo m. 70, in prosecuzione verso lago a partire dalla riva, del confine settentrionale della particella 198;

lato nord-ovest: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago a partire dalla riva del confine meridionale della particella 114 con la via Razzica;

lato ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1968
*Registro n.* 114 *Trasporti, foglio n.* 49

**(5128)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

**Delimitazione della zona portuale interna di Iseo-Porto centrale.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Iseo - Porto centrale sul lago di Iseo sita nella circoscrizione territoriale del comune di Iseo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 10 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 1148 (molo) e lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

*A terra*:

dal limite verso lago: delle particelle 198, 1121, 1249, 663, 1160 e 118;

del piazzale di sbocco della via della Punta.

*In lago*:

*a*) a nord da un'allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine sud della particella 951;

*b*) a sud-ovest da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine nord-est della particella 198;

*c*) ad ovest dalla congiungente gli estremi *a*) e *b*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1968
*Registro n.* 114 *Trasporti, foglio n.* 46

**(5131)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

**Nomina dei componenti il collegio sindacale del Banco di Sardegna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante disposizioni per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare;

Visto l'art. 32 del vigente statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il decreto in data 5 novembre 1959, con cui sono stati nominati i membri del collegio sindacale del Banco di Sardegna;

Visto il decreto in data 26 novembre 1964 con cui, in particolare, il dott. Vittorio Garofoli è stato nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del suddetto istituto, in rappresentanza del Tesoro, fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto collegio sindacale per il quadriennio 1968-1971;

Viste le designazioni pervenute dalla Regione Sarda;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, per il quadriennio 1968-1971, i seguenti signori:

Garofoli dott. Vittorio, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Maniga dott. Salvatore, sindaco effettivo;

Piras dott. Antonio, sindaco effettivo designato dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Pinna rag. Raffaele, sindaco supplente;

Bussalai Antonio, sindaco supplente, designato dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

I predetti scadranno dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

**(5269)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto, e 23 marzo 1963, n. 673, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera 2 aprile 1968, n. 5637, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha proposto una terna di nomi, per la scelta e nomina del rappresentante degli agricoltori in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. Girolamo Piccolomini, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Eletti è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-

mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, in rappresentanza degli agricoltori, in sostituzione del dott. Girolamo Piccolomini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5049)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1966 relativo alla nomina del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 42505, in data 2 maggio 1968, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Enrico Grosso, in sostituzione dell'ing. Luigi Nale, deceduto;

Decreta:

Il dott. Enrico Grosso è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione dell'ing. Luigi Nale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5264)

DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1968.

**Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Brindisi.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la lettera n. 68/1635/Gab., in data 14 maggio 1968, con la quale il medico provinciale di Brindisi designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del consiglio di che trattasi;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Brindisi, per il triennio 1968-1970, è costituito come segue:

il prefetto o chi ne fa le veci, presidente;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;

Schito col. medico Clodomiro, ufficiale medico militare;

l'ufficiale sanitario di Brindisi;

Mengano dott. Giovanni, direttore della sezione micrografica del laboratorio di igiene e profilassi;

Sturani dott. Giovanni, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Silvestre dott. Ferdinando, medico condotto di Brindisi;

Perrino sen. dott. Antonio, presidente dell'ospedale civile di Brindisi;

Corso dott. Giovanni, direttore sanitario dell'ospedale civile di Brindisi;

Marrazza dott. Pasquale, primario medico dell'ospedale civile di Brindisi;

Gigante dott. Teodoro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ostuni;

Antonaci prof. Biagio, dottore in medicina e chirurgia, primario medico dell'ospedale civile di S. Pietro Vernotico;

Ronzini prof. Mario, dottore in medicina e chirurgia, primario chirurgo dell'ospedale civile di Brindisi;

Conte dott. Antonio, dottore in medicina e chirurgia, direttore sanitario O.N.M.I. di Brindisi (competente in pediatria);

Carlucci avv. Lucio, esperto in materie amministrative;

Potì ing. Leonardo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

D'Alonzo ing. Nicola, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Montemartini prof. Pier Giovanni, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Cesaria dott. Pasquale, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Perrino dott. Nicola, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Siccardi Pasqualina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Ciacio suor Anna, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali;

Stano-Stampacchia dott. Alberto, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Tombesi dott. Antonio, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Curatoli dott. Francesco, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giulio Zecchino, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 15 maggio 1968

*Il prefetto*: DE CAMPORA

(5278)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento senza liquidatore di cinquantasei società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società coop. Ginia Silvana, con sede in Milano, costituita per rogito Visentini in data 22 febbraio 1963, repertorio n. 31111;

2) Società coop. lavoratori villaggio SNIA di Cesano Maderno, con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Notari in data 31 marzo 1945, repertorio n. 54557;

3) Società coop. « Cooperativa dei lavoratori », con sede in Paullo (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 17 ottobre 1948, repertorio n. 10258;

4) Società coop. edificatrice lavoratori agricoli dipendenti di Finale Emilia, con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Poggioli in data 27 aprile 1962, repertorio n. 1815;

5) Società coop. edificatrice braccianti di Ravarino, con sede in Ravarino (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 10 ottobre 1962, repertorio n. 9340;

6) Società coop. « San Francesco », con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Rossi in data 30 febbraio 1960, repertorio n. 5157;

7) Società coop. edilizia « Santa Rita da Cascia », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 15 febbraio 1964, repertorio n. 29064;

8) Società coop. di lavoro fra scaricatori, con sede in Novara, costituita per rogito Corsico in data 6 settembre 1945, repertorio n. 7961;

9) Società coop. ed. « Tirrena », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 27 marzo 1964, repertorio n. 68960;

10) Società coop. edilizia S.I.L.P. Novara N. 1, con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 30 agosto 1963, repertorio n. 59167;

11) Società coop. ed. « Combattenti di Novara », con sede in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 13 aprile 1964, repertorio n. 17773;

12) Società coop. « La Fiamma », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 22 aprile 1964, repertorio n. 70186;

13) Società coop. Casa del popolo Ezio Pirali, con sede in Dormelletto (Novara), costituita per rogito Fugazzola in data 5 febbraio 1946, repertorio n. 1489;

14) Società coop. « Famiglia cooperativa A.C.L.I. », con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Fugazzola in data 10 settembre 1949, repertorio n. 4997;

15) Società coop. di consumo di Granze di Camin, con sede in Granze di Camin (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 14 gennaio 1946, repertorio n. 679;

16) Società coop. lavoratori ortofrutticoli riuniti C.L.O.R. (già Lavoratrici cernita prodotti ortofrutticoli), con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 5 novembre 1952, repertorio n. 61;

17) Società coop. ed. tra funzionari statali Casabella, con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 22 dicembre 1954, repertorio n. 5634;

18) Società coop. « Tabacchicoltori di Bovolenta », con sede in Padova, costituita per rogito Nordio in data 20 marzo 1946, repertorio n. 1615;

19) Società coop. operai montatori eternit specializzati « C.O.M.E.S. », con sede in Padova, costituita per rogito Pietragrande in data 2 luglio 1953, repertorio n. 422;

20) Società coop. carico scarico frutta e verdura al mercato coperto ortofrutticolo di Padova, con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 18 luglio 1945, repertorio n. 473;

21) Società coop. padovana di bracciantato, con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 16 ottobre 1945, repertorio n. 576;

22) Società coop. « Netturbini », con sede in Abano Terme (Padova), costituita per rogito Nalin in data 24 dicembre 1958, repertorio n. 43808;

23) Società coop. mandamentale sterratori di Bagnoli di Sopra, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 21 gennaio 1950, repertorio n. 19890;

24) Società coop. autotrasportatori celeri Tombolo, con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 22 marzo 1946, repertorio n. 3937;

25) Società coop. combattenti e reduci Luvigliano, con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 5 ottobre 1956, repertorio n. 3227;

26) Società coop. di lavoro di Lalatta, con sede in Lalatta di Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 2 agosto 1948, repertorio n. 18400;

27) Società coop. « Edilizia casa nostra », con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 8 gennaio 1964, repertorio n. 54443;

28) Società coop. « Rinascita », con sede in Pavia costituita per rogito Di Giorgi in data 2 febbraio 1964, repertorio n. 43413;

29) Società coop. ed. Stella, con sede in Pavia, costituita per rogito Apa in data 1° giugno 1959, repertorio n. 4960;

30) Società coop. « Villaggio S. Antonio », con sede in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 7 giugno 1962, repertorio n. 13960;

31) Società coop. « La Padana », con sede in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito Giorgi in data 17 maggio 1962, repertorio n. 23811;

32) Società coop. ed. « Casa bella », con sede in Borgo S. Siro (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 21 maggio 1962, repertorio n. 17920;

33) Società coop. « Novese », con sede in Cassolnovo (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 6 giugno 1962, repertorio n. 18334;

34) Società coop. ed. « San Vito », con sede in Ceranova (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 11 maggio 1962, repertorio n. 13791;

35) Società coop. ed. « Rinascita », con sede Chignolo Po (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 20 aprile 1962, repertorio n. 22857;

36) Società coop. « Villa Aurora », con sede in Copiano (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 27 aprile 1962, repertorio n. 13730;

37) Società coop. ed. Villaggio delle Rose, con sede in Corteolona (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 26 aprile 1962, repertorio n. 23688;

38) Società coop. ed. villaggio primavera, con sede in Costa de Nobili (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 26 aprile 1962, repertorio n. 13684;

39) Società coop. ed. « Villaggio San Giuseppe », con sede in Filighera (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 7 giugno 1962, repertorio n. 13958;

40) Società coop. ed. « Casabella », con sede in Gambolò (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 23 maggio 1962, repertorio n. 17979;

41) Società coop. edilizia Nazaret, con sede in Garlasco (Pavia), costituita per rogito Grossi in data 2 gennaio 1963, repertorio 4727;

42) Società coop. ed. Primavera, con sede in Giussago (Pavia), costituita per rogito DI Giorgi in data 26 luglio 1962, repertorio n. 26019;

43) Società coop. ed. villaggio agricolo, con sede in Gravellona (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 10 ottobre 1962, repertorio n. 20735;

44) Società coop. ed. Cabella, con sede in Groppello Cairoli (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 25 maggio 1962, repertorio n. 18013;

45) Società coop. « ed. Villaggio Terme », con sede in Miradolo Terme (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 29 maggio 1962, repertorio n. 13871;

46) Società coop. ed. « La Pieve », con sede in Pieve del Cairo (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 28 maggio 1962, repertorio n. 18040;

47) Società coop. ed. « Concordia », con sede in Pieve Morto Morone (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 24 giugno 1962, repertorio n. 14086;

48) Società coop. « Maria Immacolata », con sede in Sant'Alessio (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 11 maggio 1962, repertorio n. 13789;

49) Società coop. ed. « Casa nuova », con sede in S. Cristina e Bissone (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 26 aprile 1962 repertorio n. 13686;

50) Società coop. edilizia « La Rinascita », con sede in S. Martino Siccomario (Pavia), costituita per rogito Restivo in data 2 marzo 1962, repertorio n. 40135;

51) Società coop. edilizia «La Tromellese», con sede in Tromello (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 23 maggio 1962, repertorio n. 17978;

52) Società coop. ed. « Casa lieta » con sede in Vellezzo Bellini (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 7 aprile 1962, repertorio n. 13569;

53) Società coop. ed. « Bella casa », con sede in Vidigulfo (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 13 luglio 1962, repertorio n. 25548;

54) Società coop. ed. « La Primavera », con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 21 maggio 1962, repertorio n. 17919;

55) Società coop. ed. « Nuovo quartiere », con sede in Villanterio (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 6 giugno 1962, repertorio n. 13948;

56) Società coop. ed. « Villa fiorita », con sede in Vistarino (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 27 aprile 1962, repertorio n. 13728

**(5061)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.695.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5186)**

### Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5187)**

### Autorizzazione al comune di Nanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Nanno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5188)**

### Autorizzazione al comune di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Tenna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5189)**

### Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Soresina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.572.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5183)**

### Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Terelle (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.189.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5184)**

### Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.024.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5190)**

### Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.924.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5191)**

### Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.347.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5192)**

### Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.706.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5193)**

### Autorizzazione al comune di Guilmì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Guilmì (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.697.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5194)**

**Autorizzazione al comune di Lesignano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Lesignano Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.606.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195)

**Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.044.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196)

**Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.818.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197)

**Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.803.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198)

**Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.632.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199)

**Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

**Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.824.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

**Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Pulfero (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.317.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

**Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.484.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203)

**Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.623.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204)

**Autorizzazione al comune di San Lorenzo di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di San Lorenzo di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.026.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205)

**Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.922.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

**Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.703.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

**Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.726.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

**Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.474.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5211)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.828.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5206)**

**Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Vito d'Asio (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5212)**

**Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.254.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5207)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

**Corso dei cambi del 6 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,55 | 623,50 | 623,56 | 623,67 | 623,50 | — | 623,65 | 623,67 | 623,08 | 623,50 |
| $ Can. | 578,10 | 578,70 | 578,25 | 578,60 | 577,25 | — | 578,65 | 578,60 | 578,10 | 578,40 |
| Fr Sv. | 144.90 | 145,03 | 144,98 | 144,99 | 144,90 | — | 145,045 | 144,99 | 144,90 | 144,96 |
| Kr D. | 83,40 | 83,47 | 83,42 | 83,47 | 83,40 | — | 83,50 | 83,47 | 83,40 | 83,45 |
| Kr N. | 87,25 | 87,29 | 87,32 | 87,33 | 87,10 | — | 87,32 | 87,33 | 87,25 | 87,30 |
| Kr Sv. | 120,66 | 120,72 | 120,70 | 120,735 | 120,65 | — | 120,75 | 120,735 | 120,66 | 120,70 |
| Fol. | 172,29 | 172,31 | 172,25 | 172,34 | 172,20 | — | 172,38 | 172,34 | 172,29 | 172,30 |
| Fr B. | 12,50 | 12,51 | 12,5150 | 12,51 | 12,49 | — | 12,5075 | 12,51 | 12,50 | 12,50 |
| Franco francese | 125,55 | 125,35 | 125,85 | 125,48 | 125,25 | — | 125,25 | 125,48 | 125,55 | 125,40 |
| Lst | 1486,95 | 1487 — | 1487,40 | 1487,50 | 1486,50 | — | 1487,50 | 1487,50 | 1486,75 | 1487 — |
| Dm occ | 156,15 | 156,33 | 156,30 | 156,35 | 156,20 | — | 156,36 | 156,35 | 156,15 | 156,32 |
| Scell. Austr. | 24,11 | 24,11 | 24,1275 | 24.1325 | 24,08 | — | 24,1325 | 24,1325 | 24,11 | 24,12 |
| Escudo Port. | 21,77 | 21,77 | 21,81 | 21,78 | 21,80 | — | 21,77 | 21,78 | 21.77 | 21,77 |
| Peseta Sp. | 8,95 | 8,95 | 8,94 | 8,96 | 8,90 | — | 8,94 | 8,96 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 6 giugno 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 107,275 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,75 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) | 84,225 |
| Id. 5% (Ricostruzione) | 98,225 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) | 96,45 |
| Id. 5% (Città di Trieste) | 96,525 |
| Id. 5% (Beni Esteri) | 95,20 |
| Id. 5,50% (Edilizia scolastica) | 99,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 | 98,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 | 99,875 |
| » » » 5% 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) | 100,075 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 6 giugno 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,66 |
| 1 Dollaro canadese | 578,625 |
| 1 Franco svizzero | 145,017 |
| 1 Corona danese | 83,485 |
| 1 Corona norvegese | 87,325 |
| 1 Corona svedese | 120,742 |
| 1 Fiorino olandese | 172,36 |
| 1 Franco belga | 12,509 |
| 1 Franco francese | 125,515 |
| 1 Lira sterlina | 1487,50 |
| 1 Marco germanico | 156,355 |
| 1 Scellino austriaco | 24,132 |
| 1 Escudo Port. | 21,775 |
| 1 Peseta Sp. | 8,95 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Graduatoria dei candidati vincitori del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967), con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1967 (registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967), con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 1968 (registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968), con il quale la commissione esaminatrice di cui innanzi è stata integrata con la prof. Anna Maria Valz Spuret, per l'esame orale facoltativo delle lingue tedesca e francese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1968 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968), con il quale i predetti due posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso sono stati aumentati a cinque;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice del concorso suindicato, ivi compresa anche la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta: Consiglio di Stato

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso di referendario del Consiglio di Stato nelle premesse specificato:

| Cognome e nome | Totale dei punti conseguiti | | | | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|
| | Scritti | Orali | Lingue straniere | Titoli | |
| 1. Calabrò dott. Corrado | 216 | 46 | — | 32 | 294 |
| 2. Salvatore dott. Paolo | 217 | 45 | — | 31 | 293 |
| 3. Vivenzio avv. Renato | 205 | 48 | 2 tedesco | 33 | 288 |
| 4. Iannotta dott. Raffaele | 206 | 47 | — | 31 | 284 |
| 5. Catallozzi dott. Walter | 208 | 40 | — | 31 | 279 |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui innanzi, nel seguente ordine, i candidati:

1) Calabrò dott. Corrado;
2) Salvatore dott. Paolo;
3) Vivenzio avv. Renato;
4) Iannotta dott. Raffaele;
5) Catallozzi dott. Walter;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 aprile 1968

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 299*

(4908)

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Bandi di concorso**

Si informa che nel « Bollettino ufficiale del C.N.R., anno III, parte III, n. 14 del 1° giugno 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sei borse di addestramento alla ricerca per laureati, per un corso di specializzazione in tecniche biochimiche, presso il centro di biologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma.

Bando di concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Corso di programmazione orientato verso le applicazioni dei calcolatori elettronici alla biologia e alla medicina.

(5517)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 69, con il quale è stato indetto un concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il verbale n. 21 in data 18 novembre 1967, dal quale si rileva che soltanto quattro candidati risultano inclusi nella graduatoria generale di merito predisposta dalla commissione esaminatrice del concorso stesso;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;

diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in lingue e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Possono partecipare al concorso ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di 5 anni:

*c*) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

*d*) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

*e*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

*g*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3) a 39 anni:

*h*) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*i*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40 di età.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*m*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130), nonchè per mutilati e invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*n*) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

*o*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*p*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo di L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

*e*) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*h*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*i*) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

*l*) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. — Prove obbligatorie:

1) scritte (tre):

*a*) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

*b*) economia politica, politica economica e finanziaria;

*c*) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

*a*) materie oggetto delle prove scritte;

*b*) diritto privato;

*c*) diritto internazionale;

*d*) geografia economica;

*e*) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica.

II. — Prova facoltativa:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1), lettera *c*), del presente articolo.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'amministrazione da cui dipendevano al l'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno presentare un attestato della loro condizione in carta legale, rilasciato dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato, rilasciato al nome del padre del candidato, dalla amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117).

Gli alto-atesini di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

### Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel

termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

*a*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) originale, o copia autentica, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere di concetto, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autentica;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

*f*) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

*g*) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1967

*Il Ministro*: TOLLOY

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *aprile* 1968
*Registro n.* 1 *Commercio estero, foglio n.* 264

---

Schema esemplificativo della domanda
da redarsi su carta da bollo

*Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali* - Viale America (E.U.R.)
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

*c*) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito l'anno . . . . presso l'università (o istituto) . . . . . . . . . . . . . avente sede a . . . . . . . (indicare eventualmente anche la via);

*e*) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico

impiego, ne di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*f*) di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . (specificare se francese, o inglese, o tedesca), nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . e in . .,

*g*) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: .,

*h*) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . .

Data, . . . . . . . .

Firma

. . . . . .

Autenticazione della firma

. . .

(4018)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottore 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 riguardante la la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di laurea universitaria;

*b*) avere età non inferiore agli anni 18;

*c*) essere cittadini italiani (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*e*) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

*f*) aver sempre tenuto buona condotta;

*g*) non essere mai stati destituiti, dispensati ovvero non essere mai stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione,

ovvero, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

*b*) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Per difetto di essi sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso la Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficenti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando pero, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere.

La commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei della commissione i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 194. dello Stato Maggiore della Aeronautica;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

*f*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*g*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

*h*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*i*) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*l*) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

*m*) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*n*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*o*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*p*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*q*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualità mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*t*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

*u*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*v*) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*y*) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire - ove si tratti di servizio di ruolo una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero - ove trattisi di servizio non di ruolo - un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

*z*) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito

### Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), su carta bollata, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea universitaria, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400 (per i soli candidati di sesso maschile):

*a*) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

*b*) per i sottufficiali o i militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

*c*) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

*d*) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

*e*) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

*a*) titolo di studio;

*b*) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, se già non presentata per altro titolo nello stesso concorso (nel qual caso il candidato dovrà fare menzione di tale circostanza).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) titolo di studio;

*c*) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

### Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di tecnologie generali nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cade su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine

stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1968

p. *Il Ministro:* Guadalupi

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1968
*Registro n.* 14 *Difesa, foglio n.* 48.

**(4066)**

---

# CORTE DEI CONTI

**Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1967, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 7 giugno 1967, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 18 dicembre 1967, con il quale il consigliere della Corte di cassazione dott. Francesco Mazzacane venne nominato membro della commissione esaminatrice in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Francesco Saya;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 1968, registrato il 4 maggio 1968, registro n. 3, foglio n. 205, con il quale la commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco) prevista dal programma degli esami;

Visto il teso unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 maggio 1967:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Caramazza Ignazio Francesco | punti | 25,455 |
| 2. Cananzi Raffaele | » | 23,500 |
| 3. Colacito Mario | » | 23,427 |
| 4. Gileno Nicola | » | 23,357 |
| 5. Cosentino Paolo | punti | 23,330 |
| 6. D'Amato Giorgio | » | 23,137 |
| 7. Guida Antonio | » | 22,662 |
| 8. Giampaolino Luigi | » | 22,562 |
| 9. Buccilli Massimo | » | 22,500 |
| 10. Visca Vittorio | » | 21,362 |
| 11. Peluso Luigi | » | 20,437 |
| 12. Piasco Secondino | » | 20,362 |
| 13. Gori Mario | » | 19,600 |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Caramazza Ignazio Francesco
2) Cananzi Raffaele
3) Colacito Mario
4) Gileno Nicola
5) Cosentino Paolo
6) D'Amato Giorgio
7) Guida Antonio
8) Giampaolino Luigi
9) Buccilli Massimo
10) Visca Vittorio
11) Peluso Luigi
12) Piasco Secondino
13) Gori Mario

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1968

*Il presidente:* Carbone

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *maggio* 1968
*Registro n.* 4 *Presidenza, foglio n.* 1

**(4909)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, relativo all'assegnazione delle condotte mediche dei candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Romano Camorali, vincitore della condotta medica del comune di Corniglio, ha rinunciato all'assegnazione di detta condotta e preso atto che tale rinuncia è stata espressa anche dai dottori Gianfranco Gamdi, Marcello Ramolini, Ezio Cerati e Nello Madureri;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968;

Atteso che, per quanto sopra precisato, il dott. Giancarlo Raballo che segue in graduatoria, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Corniglio, indicata dal medesimo come terza in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n 543 del 31 gennaio 1968, il dott. Giancarlo Raballo è dichiarato vincitore della condotta medica di Corniglio, in sostituzione del dott. Romano Camorali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Corniglio.

Parma, addì 18 maggio 1968

*Il medico provinciale:* Siggia

**(5136)**

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1968, n. **23**.

**Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'8 maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1967 la concessione degli assegni di cui alla legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è prorogata, in forma integrativa delle provvidenze previste nella legge 14 luglio 1967, n. 585, a favore dei beneficiari elencati nell'art. 1 della predetta legge regionale, nella misura di L. 18.000 annue per i figli e le persone equiparate e di L. 40.000 annue per la moglie e i genitori che siano unità non attive a carico componenti il nucleo familiare del richiedente.

Per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare valgono le norme di cui alla citata legge regionale con le limitazioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585.

Sono esclusi dal beneficio della integrazione degli assegni i partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1965 n. 11.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegno di cui all'articolo precedente i lavoratori che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna alla data del 1° luglio 1967.

Art. 3.

L'importo dell'assegno indicato nell'art. 1 della presente legge è dovuto per l'attività prestata ed è frazionabile in relazione ad una riduzione della stessa attività ed alle variazioni del carico familiare.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente pubblico che presenti idonee garanzie per assolvere il servizio.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per la sua attuazione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, valutato complessivamente in lire 1.300.000.000 (di cui L. 1.255.000.000 per la corresponsione degli assegni e L. 45.000.000 per il compenso all'ente incaricato dell'assolvimento del relativo servizio), si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La predetta somma di L. 1.300.000.000 è iscritta, nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per L. 45 milioni al capitolo 15402 e per L. 1.255.000.000 al capitolo 15411.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15402 e 15411 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere complessivo anno di L. 1.300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data Cagliari, addì 7 maggio 1968

*Il Presidente*: DEL RIO

(5071)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 1968, n. **16**.

**Regolamento per il personale qualificato del Centro regionale di programmazione.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'8 maggio* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardena », in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Ritenuto opportuno disciplinare con apposito regolamento i vari aspetti del rapporto d'impiego del personale qualificato addetto ai servizi del centro regionale di programmazione e di cui agli articoli 13 e 14 della citata legge regionale 11 luglio 1962, n. 7;

Su conformi deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in sedute del 30 novembre 1967 e 17 aprile 1968;

Decreta:

E' approvato, nel seguente testo, il regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione:

TITOLO I - *Organizzazione*

Art. 1.

L'attività del Centro regionale di programmazione si ispira, per l'assolvimento dei compiti di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 ed alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, al lavoro di gruppo.

Art. 2.

I gruppi di lavoro vengono costituiti secondo le esigenze proprie della formulazione dei piani e dei programmi, del controllo e della verifica dell'attuazione, del coordinamento degli interventi straordinari del piano con quelli ordinari e straordinari dello Stato e della regione.

Art. 3.

La responsabilità delle attività del gruppo è attribuita ad un capo gruppo, scelto tra il personale è qualificato. Il capo gruppo risponde dei compiti affidatigli alla direzione.

Art. 4.

Le conferenze di gruppo e tra i gruppi costituiscono lo strumento normale per la definizione e l'articolazione dei compiti del personale qualificato e delle finalità, dei tempi e dei modi di esecuzione delle attività programmate.

Art. 5.

I componenti del centro, in rapporto alle esigenze di servizio ed alle loro competenze economiche, sociali, statistiche,

tecniche e amministrative: possono essere chiamati a collaborare a più di un gruppo di lavoro. Possono ricevere, come singoli incarichi specifici relativi alla ricerca, attuazione, verifica e coordinamento.

Art. 6.

Il personale destinato dall'amministrazione regionale a collaborare col personale qualificato del centro è tenuto ad esplicare le proprie attività secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 7.

Il direttore del Centro regionale di programmazione esercita le attribuzioni del direttore dei servizi dell'amministrazione per quel che attiene l'organizzazione di lavoro, di disciplina ed altro del centro stesso.

TITOLO II - *Personale*

Art. 8.

Il personale qualificato del centro, ove non si tratti di comandati, viene assunto, nel numero e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per la durata del piano di rinascita, come previsto dalla legge 11 giugno 1962, n. 588. Il suddetto personale è soggetto ad un periodo di prova di mesi 6.

Art. 9.

Il personale qualificato è tenuto allo svolgimento delle attività inerenti la programmazione regionale demandate al centro nonchè di quelle per le quali, su proposta dell'assessore alla rinascita la prestazione del singolo sia richiesta dalla Giunta regionale.

Art. 10.

Il personale del centro è tenuto ad osservare la disciplina d'ufficio, svolgendo con diligenza le mansioni affidategli.

L'assunzione di altri incarichi e attività è condizionata alla autorizzazione della Giunta regionale, fatta salva l'attività scientifica e pubblicistica svolta al di fuori dell'orario d'ufficio.

Art. 11.

Il personale del centro, per esigenze proprie della programmazione regionale, può essere distaccato, con deliberazione della Giunta regionale, a prestare servizio presso altre branche dell'amministrazione regionale, presso organismi pubblici, nonchè presso istituti specializzati di ricerca.

Art. 12.

Al personale qualificato del centro viene attribuita una retribuzione netta mensile non inferiore a L. 200.000 (duecentomila) e non superiore a L. 450.000 (quattrocentocinquantamila).

La retribuzione da attribuire al direttore e al vice direttore del centro è stabilita dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico di cui sopra è attribuito su proposta dell'Assessore alla rinascita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale ed è valido per tutta la durata del rapporto d'impiego.

La retribuzione viene corrisposta in dodici mensilità posticipate, al netto delle ritenute di legge. Al personale compete una tredicesima mensilità a titolo di gratifica natalizia.

Al personale spettano altresì le quote di aggiunta di famiglia nella misura stabilita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

La retribuzione base annua lorda è aumentata del 5 per cento per ogni biennio di anzianità senza demerito.

Art. 13.

La retribuzione di cui al primo comma del precedente articolo 12, viene adeguata, di anno in anno, al costo della vita, applicando all'ammontare della stessa le variazioni percentuali dell'indice del costo anzidetto, accertato dall'ISTAT in sede nazionale e regionale.

La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici del costo della vita nel mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell'anno precedente. La frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso.

Le variazioni percentuali accertate alla fine di ogni anno troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.

La deroga a quanto previsto nei commi precedenti, qualora il valore dell'indice del costo della vita relativo al mese di giugno determinasse una variazione di almeno due unità dell'indice in corso di applicazione, si fa luogo all'adeguamento con decorrenza dal sucessivo mese di luglio.

Art. 14.

Al personale del centro che dia prova di particolare capacità e diligenza nella prestazione del servizio, possono, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su motivata proposta dell'Assessore alla rinascita, essere concessi premi semestrali di operosità e rendimento. L'ammontare del premio per ciascun dipendente non può essere superiore al 50 per cento di una mensilità dello stipendio.

Art. 15.

Al personale del centro, qualora provenga da sede diversa da quella in cui viene chiamato a prestare servizio verrà liquidata una indennità di prima sistemazione pari a trenta giorni di missione per i celibi e sessanta giorni per i coniugati, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie nella sede di servizio, secondo le modalità e le misure stabilite dalla Giunta regionale. Per i suddetti periodi l'indennità di prima sistemazione non può essere cumulata con altre indennità di missione.

Art. 16.

Al personale qualificato del centro, per i servizi effettuati fuori sede, compete il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di missione nella misura di L. 8000 giornaliere, secondo le modalità vigenti per il personale dell'amministrazione regionale.

Per i servizi effettuati all'estero l'indennità di missione è elevata a L. 12.000 giornaliere.

Art. 17.

Al personale qualificato del centro e relative famiglie sono estese le agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose nella stessa misura stabilita per il personale regionale.

Art. 18.

Il personale del centro, ha diritto in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire, di norma in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

A richiesta del dipendente, per gravi motivi familiari, oltre che il congedo ordinario possono essere concessi congedi straordinari, che nel corso di un anno non possono superare il periodo di due mesi.

Al dipendente che debba contrarre matrimonio compete di diritto un congedo straordinario di 15 giorni.

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo.

Durante il congedo straordinario per matrimonio o per richiamo alle armi e durante il primo mese di congedo straordinario per gravi motivi familiari, spetta al dipendente l'intera retribuzione; per il secondo mese di congedo straordinario la retribuzione è ridotta di un quinto.

Art. 19.

Nei casi di assenza dal servizio per infermità, accertata dalla amministrazione regionale, al personale è mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo massimo di 18 mesi.

Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento normale per i primi 12 mesi, ridotto alla metà per i restanti 6 mesi.

Gli assegni per i carichi di famiglia verranno corrisposti integralmente per l'intero periodo.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può essere superiore, complessivamente, a 2 anni e mezzo in un quinquennio.

Art. 20.

Nel caso di infrazione disciplinare possono essere applicate al personale del centro la censura, la riduzione dello stipendio fino a tre mesi, in misura non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto della mensilità dovuta, il licenziamento.

La censura è irrogata dall'Assessore alla rinascita; la irrogazione delle altre sanzioni è adottata, su proposta del predetto Assessore, dalla Giunta regionale.

Art. 21.

Al personale qualificato del centro è assicurato il trattamento previdenziale e assistenziale di cui godono i dipendenti dell'amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dall'articolo 24.

Art. 22.

Il rapporto di impiego può essere risolto, in qualunque tempo, dall'amministrazione regionale per scarso rendimento, per gravi motivi disciplinari o per il venire meno delle esigenze tecniche che hanno determinato la assunzione del dipendente.

Il rapporto può essere risolto, in qualunque tempo, anche dal dipendente.

Per la risoluzione del rapporto l'amministrazione regionale ed il dipendente dovranno dare un preavviso di almeno tre mesi nelle forme di legge.

La mancanza del preavviso comporta, per l'amministrazione, l'obbligo di corrispondere oltre la indennità di cessazione dovuta ai sensi del successivo art. 23, una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente durante il periodo di preavviso; per il dipendente comporta la perdita dell'eventuale indennità di cessazione, se ha un'anzianità di servizio inferiore a un triennio, o la sua decurtazione in misura pari a tre mesi, se ha un'anzianità superiore a un triennio.

Art. 23.

Al termine del rapporto al personale qualificato del centro viene corrisposta, per ogni anno di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi, un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento al momento della cessazione del rapporto.

In caso di decesso o di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente l'anzianità di servizio viene aumentata del 50 per cento.

Art. 24.

Ad integrazione del trattamento previsto dal precedente art. 23 viene istituito, mediante polizza di assicurazione individuale, un fondo di quiescenza che, a norma dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 8 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sarà alimentato:

1) da un contributo iniziale di L. 30.000.000, erogato dalla amministrazione regionale sui fondi della contabilità speciale;

2) da un contributo pari al 10 per cento della spesa lorda globale sostenuta per stipendi al personale qualificato del centro, a carico dei fondi di cui al punto 1 del presente articolo;

3) da un contributo a carico del funzionario, pari al 5 per cento della retribuzione annua lorda.

Il regolamento per il funzionamento del fondo viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alla rinascita.

Art. 25.

I rapporti di impiego per il personale qualificato del centro, instaurati con convenzioni individuali in atto alla data del 30 novembre 1967, o instaurati in data successiva, sono regolati, a partire da tale data, secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 26.

Il personale comandato da altre amministrazioni pubbliche o quello appartenente ai ruoli dell'amministrazione regionale che sia destinato a prestare servizio presso il Centro regionale di programmazione, è soggetto alle disposizioni vigenti per le amministrazioni di provenienza, salvo quanto è stabilito dagli articoli 9, 10 e 17 del presente regolamento.

Al medesimo personale possono essere concessi compensi speciali, a termini dell'art. 14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Tali compensi non sono cumulabili con normali premi in deroga in eccedenza al lavoro straordinario eventualmente concessi sugli stanziamenti ordinari del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 20 aprile 1968

*Il Presidente*: DEL RIO

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 29 aprile 1968 - Registro n. 1 - Atti del Governo, foglio n. 6.* — RUSSO

**(5072)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.